

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2504

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI GIORGI, LEPRI, RIZZO NERVO, BAZOLI, BENAMATI, BERLINGHIERI, BOLDRINI, BORDO, ENRICO BORGHI, BRUNO BOSSIO, BRAGA, CARLA CANTONE, CARNEVALI, CECCANTI, CENNI, CIAMPI, DE MARIA, FASSINO, FIANO, FRAGOMELI, FRAILIS, GARIGLIO, GRIBAUDO, INCERTI, LA MARCA, LACARRA, LORENZIN, MARTINA, MELILLI, MELICCHIO, MORGONI, MURA, NAVARRA, ORFINI, ORLANDO, PADOAN, PELLICANI, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, POLLASTRINI, PRESTIPINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, ANDREA ROMANO, ROSSI, EMANUELA ROSSINI, ROTTA, SCHIRÒ, SENSI, SERACCHIANI, SIANI, SOVERINI, TOPO, VAZIO, VISCOMI, ZAN

Modifica all'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di verifica dell'interesse culturale degli impianti sportivi

Presentata il 20 maggio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislazione in materia di adeguamento e recupero degli impianti sportivi è stata interessata da continui interventi legislativi, alcuni molto recenti.

La legislazione in questo settore richiede un'ulteriore messa a punto per creare condizioni più favorevoli per il recupero funzionale degli impianti, in particolare quando rientrano nella disciplina dei

beni culturali e richiedano valutazioni e procedure per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale della nazione.

Nello specifico, la presente proposta di legge interviene sulla disciplina della verifica dell'interesse culturale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che interessa gli impianti sportivi collocati in immobili appartenenti allo

Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico, che siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni.

Negli ultimi anni diversi interventi hanno semplificato e tentato di rendere certi i tempi della procedura per la realizzazione e l'ammmodernamento degli impianti sportivi, in particolare i commi 304 e 305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, noti anche come « legge stadi ». Più recentemente le modifiche e le misure specifiche per le attività commerciali introdotte con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, hanno rimosso alcuni limiti troppo stringenti. Le citate misure sono andate nella direzione di assicurare una tutela e una valorizzazione sostenibili per mantenere la destinazione funzionale e tutelare il patrimonio culturale, creando altresì opportunità di sviluppo e di occupazione.

Il rischio che si corre, come molte esperienze hanno evidenziato, è che gli enti non riescano a sostenere le spese di manuten-

zione, soprattutto quando gli impianti non sono utilizzabili, causando la perdita del bene culturale anziché la sua tutela. È invece importante assicurarne la salvaguardia, la destinazione funzionale e la valorizzazione, anche attraverso attività sociali e commerciali compatibili con la tutela del bene, attirando l'interesse e gli investimenti dei privati con risposte amministrative serie, rapide e bilanciate.

Con la presente proposta di legge si intende introdurre ulteriori criteri di valutazione del regime di tutela, basati sulla continuità funzionale e sulla sostenibilità sociale ed economica. Attualmente, infatti, nelle procedure connesse all'applicazione dell'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non ci sono disposizioni che consentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di tenere conto di ulteriori interessi rispetto all'interesse artistico, storico-archeologico ed etnoantropologico, tranne che per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Per gli impianti sportivi, la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 tiene conto dell'esigenza di mantenerne la destinazione funzionale prevalente e indica di quali elementi strutturali e architettonici sia strettamente necessaria la conservazione, consentendo per il resto la libera demolizione, trasformazione o ricostruzione al fine di consentire la gestione economicamente e ambientalmente sostenibile dell'impianto sportivo. Il presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Il Ministero provvede d'ufficio a integrare le dichiarazioni di interesse culturale già adottate alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».



18PDL0102390